

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

---

**COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 02**

**del 03/03/2008**

**O G G E T T O**

***Procedimento penale a carico di Dirigente Comunale. Nomina Legale di fiducia.  
Nulla osta. Modifica deliberazione giuntale.***

L'anno duemilaotto, il giorno tre del mese di marzo nella Casa Comunale

***IL COMMISSARIO STRAORDINARIO***

In persona della Dott.ssa Antonia BELLOMO, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica, in corso di pubblicazione, assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Camero, assunto i poteri della Giunta Comunale, ha adottato la seguente deliberazione:

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- l'Art.12 del CCNL 12.02.2002 "Area della Dirigenza del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali", epigrafato "Patrocinio legale" ridisciplina la materia del patrocinio legale dei dirigenti comunali ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti degli stessi per fatti o atti direttamente connessi all'aspletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, disponendo che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti o interessi, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento e che, in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio;

Vista la nota prot. n. 10591 in data 20.02.2008 con la quale il Sig. ...omissis ... dipendente comunale con il ruolo di dirigente ha comunicato il nominativo del proprio legale di fiducia nella persona dell'Avv. Antonella Bellomo, nel procedimento penale che lo vede imputato, insieme ad altri, dei reati di cui agli artt. 110 C.P., 27-29 e 44 D.P.R. 06.06.2001 n. 380, 61 n. 2) e 323 (comma 1) C.P., giusto avviso all'indagato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani;

Ritenuto che nulla osti alla nomina del succitato legale di fiducia da parte del dipendente, rinviando alla definizione del processo il rimborso delle spese legali se dovuto, alla luce della normativa e della copiosa giurisprudenza e dottrina in materia;

Vista la deliberazione di G.C. n. 31 in data 05.03.2007, con la quale fu concesso nulla osta alla nomina di legali di fiducia da parte di dipendenti comunali imputati in procedimenti penali, fra cui il dipendente ... omissis ... che indicò due avvocati;

Considerato che la dicitura usata sia dall'art. 12 del CCNL dell'Area Dirigenza che dall'art. 28 del CCNL L. 14.09.2000 (per i dipendenti) parla univocamente di "legale", quindi di un solo avvocato escludendosi la possibilità di rimborso (pur se dovuto) per più avvocati (in tal senso si esprime la dottrina maggioritaria) per cui la deliberazione giunta va modificata in tal senso;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

**DELIBERA**

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Che nulla osta alla nomina dell'Avv. Antonella Bellomo quale legale di fiducia del dirigente comunale ... omissis ... per la difesa nel procedimento penale che lo vede coinvolto.
- 2) Di modificare la richiamata deliberazione giunta n. 31 del 05.03.2007 disponendo che il nulla osta concesso al dipendente G.C. sia limitato ad un solo legale, mentre l'altro legale sarà a completo carico del dipendente.
- 3) Di dare atto che si procederà al rimborso delle spese legali secondo le previsioni di cui all'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000 (per i dipendenti) e dell'art. 12 del C.C.N.L. 12.02.2002 (per i dirigenti) nonché secondo gli indirizzi giurisprudenziali e dottrinali prevalenti, purchè si realizzino contemporaneamente le seguenti condizioni:
  - a) imputazione per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio;
  - b) sentenza di assoluzione di cui all'art. 530 C.P.P.;
  - c) assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione;
  - d) parcelle dell'avvocato difensore munite del parere di congruità espresso dall'Ordine Professionale competente;
  - e) rimborso ad avvenuto pagamento dell'avvocato da parte del dipendente certificato da fattura riportante la quietanza di avvenuto pagamento.
- 4) Di disporre che il presente provvedimento sia redatto nel testo di cui sopra, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal codice della privacy sul trattamento dei dati personali "sensibili" e "giudiziari" di cui al D.Lvo 30.06.2003 n. 196, artt. 11, 18, 20, 21 e 22.
- 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento all'U.A. Affari Legali per gli adempimenti di competenza.